

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 23 luglio 2007

Circolare n. 17/2007

OGGETTO: *Istanza di rimborso Iva autovetture*

Facciamo seguito alle nostre Circolari n. 15 del 19/3/2007 e n. 16 del 16/4/2007 per ricordare che il termine di presentazione dell'istanza di rimborso dell'IVA non detratta sugli acquisti di autovetture scade il 20 settembre 2007.

Ricordiamo che il recupero dell'IVA potrà avvenire, a scelta del contribuente, secondo due modalità:

- 1) presentazione di un'istanza telematica con una percentuale forfetaria di detrazione dell'Iva stabilita dall'Agenzia delle Entrate;
- 2) presentazione di un'istanza cartacea – secondo le regole ordinarie - con una percentuale effettiva (maggiore di quella forfetaria) proposta dal contribuente.

L'ipotesi sub 2 prevede che il contribuente possa produrre la documentazione amministrativo-contabile, che deve essere allegata all'istanza e consegnata all'Agenzia delle Entrate, e sia in grado di dimostrare la percentuale di detrazione richiesta a supporto dell'istanza di rimborso. Tutto ciò apre la strada ad un possibile contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.

I principali elementi da tenere in considerazione per la presentazione dell'istanza telematica (ipotesi sub 1) sono i seguenti:

- la percentuale forfetaria di detrazione dell'Iva è pari al 40%;
- l'istanza va presentata esclusivamente con modalità telematiche entro la data del 20 settembre 2007;



- il periodo interessato dal rimborso va dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, relativamente a documenti la cui data di emissione sia compresa in tale periodo;
- il rimborso è relativo sia alle spese di acquisizione delle autovetture, motocicli/ciclomotori (acquisto in proprietà, noleggio di qualunque durata, acquisizione mediante contratti di *leasing*) che alle spese di impiego (spese per acquisto di carburanti e lubrificanti, spese per manutenzioni e riparazioni, spese di custodia, ecc.), esclusi i pedaggi autostradali;
- la documentazione a supporto dell'istanza (copia delle fatture di spesa) dovrà essere conservata ed esibita, a richiesta, all'Amministrazione Finanziaria.

Dal punto di vista pratico, ai fini della redazione dell'istanza, occorre provvedere alla raccolta dei documenti necessari per il ricalcolo dell'IVA rimborsabile e alla compilazione di elenchi riepilogativi con l'indicazione dell'IVA già detratta per:

- fatture di acquisto, leasing e noleggio;
- fatture di manutenzione, riparazione e custodia;
- acquisto carburante;
- fatture di vendita dei veicoli per i quali, all'atto dell'acquisto, l'IVA era stata detratta in misura ridotta.

Nella determinazione dell'effettiva somma da chiedere a rimborso, occorre tenere conto delle altre imposte (IRPEF – IRES – IRAP), risparmiate per effetto della deduzione dal reddito dell'Iva, in passato considerata indetraibile ed oggi richiesta in detrazione. In merito a ciò la circolare n. 28/E del 16/5/2007 ha stabilito che i contribuenti, per i quali risultasse particolarmente difficoltosa l'indicazione analitica dei dati relativi alle imposte dirette e IRAP, potranno omettere queste informazioni ed esporre un valore forfetario. Un valore superiore al 20% dell'importo dell'IVA chiesta a rimborso può essere, cautelativamente, considerata accettabile e dovrebbe ridurre la possibilità di controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Inoltre nei casi di cessione dei veicoli, l'Agenzia delle Entrate richiede che, nel solo caso di presentazione dell'istanza di rimborso, tutto il corrispettivo residuo (90% o 85%) sia da assoggettare ad Iva. Ciò al solo fine evidente di disincentivare la presentazione delle istanze di rimborso. La suddetta procedura – che comporta un notevole aggravio di costi ed adempimenti – appare indispensabile al fine di consentire al contribuente una valutazione di convenienza circa l'effettuazione o meno della richiesta di rimborso.

Tenuto conto del carattere straordinario, dell'evidente complessità delle pratiche e dello scarso lasso di tempo residuo per la predisposizione delle stesse, invitiamo, entro e non oltre il 31/7/2007:



- i signori Clienti seguiti internamente allo studio a conferire l'incarico di valutazione di convenienza della richiesta di rimborso;
- i signori Clienti esterni a far pervenire allo studio la documentazione necessaria (fatture di acquisto, noleggio e leasing, fatture di manutenzione, riparazione e custodia, acquisto carburante, fatture di vendita dei veicoli per i quali, all'atto dell'acquisto, l'IVA era stata detratta in misura ridotta e un prospetto riepilogativo con l'indicazione, per ciascuna fattura, dell'importo dell'IVA già detratta) per procedere alla valutazione di convenienza della richiesta di rimborso.

A tale riguardo dovrà essere restituito, a mezzo fax, il modello allegato alla presente.

La valutazione di convenienza della richiesta di rimborso avrà un costo di €100,00 + IVA per ciascun anno.

L'eventuale presentazione dell'istanza di rimborso avrà un costo aggiuntivo di € 200,00 + IVA.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta



VALUTAZIONE DI CONVENIENZA ISTANZA DI RIMBORSO IVA SU AUTOVETTURE

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____,
residente in _____, Via _____, in qualità di legale rappresentante della
società _____

chiede di procedere alla valutazione di convenienza per la richiesta di rimborso dell'IVA non detratta sulle autovetture
per gli anni

- 2003
- 2004
- 2005
- 2006 (dall' 1/1/2006 al 13/9/2006)

Firma